



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "Aldo PALAZZESCHI"

Via Lancia 140 – 10141 Torino – tel. 01101166270

C.F. 97770410013 Codice ministeriale TOIC8AY00L

www.icpalazzeschi.gov.it ✉ toic8ay00l@istruzione.it

✉ posta certificata : toic8ay00l@pec.istruzione.it codice univoco fatture : U F 7 6 D O

Circ. int. n. 94

Alle famiglie degli alunni/e
Ai docenti e al personale ATA
Alla D.S.G.A.

Oggetto: Aggiornamento sui provvedimenti in corso per contenere l'emergenza epidemiologica da CoVid-19.

Nell'ultima settimana, riguardo l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono accavallati tutta una serie di provvedimenti, da parte del Governo, della Regione e dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute.

Accanto all'aggiornamento del Sito istituzionale e delle informazioni trasmesse tramite registro elettronico, ho ritenuto di dover raccogliere in una circolare le parti salienti dei provvedimenti approvati.

Il decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020

Esso prevede all'articolo 1, comma 1, che:

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure previste dal decreto-legge all'articolo 1, comma 2, quelle che riguardano il mondo della scuola sono le seguenti:

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero,

trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Inoltre, all'articolo 2, comma 1, si prevede la possibilità di adottare misure aggiuntive rispetto a quelle già elencate:

Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

Queste non sono misure immediatamente attivate. Devono essere le autorità competenti, come specificato all'articolo 3, a procedere con dei provvedimenti attuativi

Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

Ad oggi, i provvedimenti attuativi sono due, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e un'ordinanza congiunta del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Piemonte.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020

Questo [provvedimento](#), in merito al mondo della scuola, adotta e rende operative le seguenti misure:

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;

c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

Per il nostro Istituto, questo si traduce:

1. nella **sospensione di tutti i viaggi di istruzione e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate fino al 15 marzo 2020;**
2. **fino al 15 marzo 2020, nell'obbligo di presentazione del certificato medico per assenze dovute a malattia di durata superiore ai cinque giorni.**

Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte n.1 del 23 febbraio 2020

Il [provvedimento](#), adottato ai sensi del Decreto-legge n.6, ha efficacia, salvo eventuali proroghe, fino a **sabato 29 febbraio 2020** e, per la scuola, prevede le seguenti misure:

*b) **chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;***

*d) **sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;***

Per il nostro Istituto questo si traduce **nella chiusura della Scuola sino al 29 febbraio p.v.** (la misura sui viaggi di istruzione è già compresa nel Dpcm).

Pertanto, a meno di ulteriori indicazioni, le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 2 marzo 2020 e le uscite didattiche, previste sino al 15 marzo, sono tutte annullate.

Tutti gli alunni e le loro famiglie, i docenti e tutto il personale ATA sono invitati a **consultare regolarmente il sito istituzionale della scuola e il registro elettronico** per ricevere le informazioni più aggiornate.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Bonatto Gabriella

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993